

Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Easerta

Caserta, data del protocollo

AI SIGG. SINDACI DELLA PROVINCIA DI

CASERTA

AL SIG PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI e, p.c.

CASERTA

AL SIG. QUESTORE

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI

AL SIG COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI **FINANZA**

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL **FUOCO**

CASERTA

AL DIRETTORE GENERALE A.S.L. DI

CASERTA

OGGETTO: Indicazioni per l'attuazione del D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento del COVID 19. Ordinanze sindacali.

Come è noto, con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.76 del 22 marzo, la cui effettività è stata assicurata dalle nuove misure interinali recate dall'ordinanza del Ministro della Salute dello stesso 22 marzo, è stato rimodulato il quadro delle indicazioni applicative finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica.

In estrema sintesi, come anche indicato con circolare del 23 marzo scorso del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, viene previsto che gli spostamenti possono essere effettuati, fino al 3 aprile p.v., soltanto per i seguenti motivi:

- -comprovate esigenze lavorative;
- -esigenze di assoluta urgenza:
- -motivi di salute.





L'art.1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 22 marzo 2020 abolisce la previsione, contenuta, nell'art.1, comma 1, lett.a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che assicurava il rientro *tout court* nel luogo di domicilio, abitazione o residenza.

Conseguentemente, nel sistema delineato dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 tale rientro è consentito solo nel caso in cui lo spostamento all'esterno è connesso ai motivi legittimanti di cui si è detto sopra.

In via esemplificativa rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro. Nei sensi sopra indicati è anche la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento pubblica sicurezza del 23 marzo scorso.

Si aggiunge che le nuove misure introdotte dal ripetuto D.P.C.M. 22 marzo 2020 si applicano cumulativamente a quelle stabilite dal precedente D.P.C.M. 11 marzo 2020, che non sono state modificate dalla normativa sopravvenuta, nonché dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.

Tra le varie questioni, è emersa quella della circolazione delle persone sul territorio nazionale, più volte riproposta a causa di estemporanee iniziative assunte a livello locale, senza essere suffragate da elementi di carattere tecnico-scientifico.

E' il caso di taluni provvedimenti adottati da alcuni Sindaci in forza dell'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali.

In tale materia è prevista un'apposita disposizione la quale stabilisce – art 35 d.l. n. 9/2020 – che a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, non possono essere adottate e sono inefficaci le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali.

Occorre, pertanto, ribadire la necessità di porre particolare attenzione ai citati provvedimenti nel caso in cui gli stessi, ancorchè adottati ai sensi dell'art. 50 TUEL, sostanzialmente vadano oltre le esigenze strettamente di carattere sanitario e, di fatto, mirino a perseguire obiettivi più concretamente riconducibili alle finalità sottese allo strumento di cui all'art. 54 TUEL, per il quale vige il potere di vigilanza prefettizio.

Pertanto, ai sensi dell'art. 35 del decreto legge 2 marzo 2020 n.9 sono da ritenersi inefficaci, sin d'ora, le ordinanze sindacali in contrasto con la normativa nazionale, vieppiù allorquando esse comportano anche indirettamente criticità per la gestione dell'ordine pubblico, come anche rimarcato dal Gabinetto del Ministro dell'Interno con circolare del 2 marzo scorso.

Si rappresenta, altresì, l'esigenza che le SS.L.L. si attengano anche alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta regionale della Campania del 23 marzo scorso con cui si invitano i Comuni a non introdurre limitazioni degli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e di altri beni di





Ufficio territoriale del Governo di Easerta

cittadini di accedere con continuità ai detti servizi essenziali e di evitare assembramenti e file nei pressi e all'interno deli esercizi commerciali. In primo luogo, infatti, si deve far presente che la disposizione regionale sopramenzionata è denominata "indirizzo ai comuni del territorio" e, pertanto, ha valore di direttiva impartita da Ente dotato di competenza e di potestà legislativa in materia sanitaria. Inoltre, la riduzione degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi per la vendita di generi di prima necessità, non essendo generalizzata sull'intero territorio nazionale, indurrebbe i cittadini a recarsi nei comuni dove gli orari di apertura non sono stati ridotti. Tale circostanza potrebbe assumere rilievo per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre a comportare un anomalo sovraccarico dell'attività di vigilanza e controllo del territorio.

Da ultimo, si fa presente che, anche a seguito anche della disamina di talune ordinanze sindacali in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi ieri pomeriggio, è emerso che nessuna ordinanza può contemplare prescrizioni per gli operatori delle forze di polizia (il cui coordinamento è riservato al prefetto ed al questore), così come per gli operatori sanitari che ricevono disposizioni dai servizi di prevenzione dell'igiene pubblica, i quali decidono anche pe le ipotesi di isolamento/quarantena.

Si raccomanda, pertanto, alle SS.LL. il più scrupoloso rispetto della normativa nazionale e regionale vigente nell'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, disponendo la revoca di quelle in contrasto.

Si resta in attesa di urgente assicurazione.

ML/gm

